DISPOSIZIONI URGENTI SULLA RIORGANIZZAZIONE DEI CONTROLLI AMBIENTALI E ISTITUZIONE DELLA AGENZIA NAZIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE

Art. 7

Regioni a statuto speciale e province autonome di Trento e di Bolzano

Le disposizioni del presente decreto si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano, compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e con le relative norme di attuazione, fino all'adozione da parte delle stesse di apposite normative. (2)

Versione in vigore dal 4 agosto 1994, tuttora in vigore · versione 2

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni urgenti sulla riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione della Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente
Estremi	Decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 4 dicembre 1993

NOTE DI AGGIORNAMENTO

(2) La Corte Costituzionale con sentenza 19-27 luglio 1994, n. 356 (in G.U. 1a s.s. 3/8/1994, n. 32) ha dichiarato la illegittimita' costituzionale del presente articolo " nella parte in cui dispone che le norme in esso contenute si applicano direttamente nelle province autonome di Trento e Bolzano fino all'adozione da parte delle stesse di apposita normativa."

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-urgenti-sulla-riorganizzazione-dei-controlli-ambientali-496-1993/art-7-regioni-a-statuto-speciale-e-province-autonome-di-trento-e-di-bolzano

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it